

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 14 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
2) Bissoni Giovanni	Assessore
3) Campagnoli Armando	Assessore
4) Dapporto Anna Maria	Assessore
5) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
6) Pasi Guido	Assessore
7) Peri Alfredo	Assessore
8) Rabboni Tiberio	Assessore
9) Ronchi Alberto	Assessore
10) Sedioli Giovanni	Assessore
11) Zanichelli Lino	Assessore

Presiede la Vicepresidente Muzzarelli Maria Giuseppina
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: PROGRAMMA ANNUALE 2009: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE AI
SENSI DELL'ART.47 COMMA 3 DELLA L.R. 2/03 E INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PER IL
PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
N.265 DEL 24 NOVEMBRE 2009

Cod.documento GPG/2009/2108

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/2108

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 46 che istituisce il Fondo sociale regionale e ne individua le fonti di finanziamento;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 20 della citata legge che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali finalizzato alla promozione e al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;
- la Legge 27 dicembre 2006, n.296 "Legge finanziaria dello stato 2007" ed in particolare l'art.1, commi 1259 e 1260 con il quale viene istituito il Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi;
- la deliberazione di Assemblea legislativa del 22 maggio 2008 n.175 avente per oggetto "Piano sociale e sanitario 2008-2010";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.265 del 25 novembre 2009 con la quale è stato approvato il "Programma annuale 2009: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/2003 in attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale. (Proposta della Giunta Regionale in data 26 ottobre 2009, n. 1616)";

Visti:

- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art.8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n.131, in data 29 ottobre 2009 (Rep. 47/CU del 29/10/2009) in merito alla proposta di Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante oggetto "Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2009" con il quale viene attuata la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2009 e assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota complessiva di Euro 36.554.663,50;
- il decreto del Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 2009, che autorizza il trasferimento della somma di euro 258.863.269,00 a titolo di anticipazione del 50% della quota spettante alle regioni del Fondo Nazionale Politiche Sociali e ripartisce e assegna alla Regione Emilia-Romagna la quota di euro 18.259.697,23;

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia – Struttura di missione, del 15 aprile 2009 che impegna in favore della Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 6.001.058,00 per l'attuazione del Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi;

Richiamata la propria deliberazione n. 1836 del 16 novembre 2009, di presa d'atto delle assegnazioni relative ai sopraccitati Fondi, con la quale sono state apportate al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso le conseguenti variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa, per un ammontare complessivo pari ad Euro 42.555.721,50;

Rilevato che, a seguito delle suddette variazioni, la disponibilità finanziaria, per il programma annuale 2009, sui capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, afferenti alle sottoindicate unità previsionali di base, derivanti dal Fondo nazionale per le Politiche Sociali e dalle risorse per il Piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, risultano le seguenti:

U.P.B. 1.5.2.2.20101 - Fondo sociale regionale - Risorse statali

- Cap. 57103 "Fondo sociale regionale. Spese per interventi diretti della Regione a norma dell'art.47, comma 1, lett. a), L.R. 12 marzo 2003, n.2 – Mezzi statali."
Euro 315.626,17
- Cap. 57105 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali"
Euro 1.111.153,95
- Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali"
Euro 31.086.412,38
- Cap. 57109 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali"
Euro 440.000,00
- Cap. 57123 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle IPAB, alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali"
Euro 300.000,00
- Cap. 57125 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle cooperative sociali per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L.

8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali”
Euro 600.000,00

U.P.B. 1.5.2.2.20281 - Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Risorse statali

- Cap. 68317 "Contributi a Enti Locali e Aziende usl per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma 3, 17, 18 L.R. 24 marzo 2004, n.5 e artt. 20, 38 e 42 D.Lgs. 286/98 (L. 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali”
Euro 619.400,00
- Cap. 68337 "Contributi a istituzioni sociali private senza scopo di lucro e alle aziende pubbliche di servizi alla persona per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma 3, 17, 18, l.r. 24 marzo 2004, n.5 e artt. 20, 38 e 42 del d.lgs. n.286/98. - Mezzi statali”
Euro 2.600,00

U.P.B. 1.5.2.2.20111 - Interventi a sostegno delle famiglie - Risorse statali

- Cap. 57237 "Assegnazioni agli Enti locali per l'istituzione e il finanziamento delle attività dei centri per le famiglie (L.8 novembre 2000, n.328; art.1, commi 1250 e 1251 della Legge 7 dicembre 2006 n.296; artt.11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n.27, articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n. 14) - Mezzi statali”
Euro 380.000,00

U.P.B. 1.6.1.2.22101 Servizi educativi per l'infanzia - Risorse statali

- Cap. 58432 "Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per l'infanzia (L. 8 novembre 2000, n. 328, art.1, commi 1259 e 1260 della legge 7 dicembre 2006, n.296; art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche) – Mezzi statali”
Euro 4.700.000,00

U.P.B. 1.6.1.3.22512 Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia – risorse statali

- Cap. 58445 “Assegnazioni alle amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi (L. 8 novembre 2000, n. 328, art.70, L. 23 dicembre 2001, n.448; art.1, commi 1259 e 1260 della legge 7 dicembre 2006, n.296; art.14, comma 2, lett. a) e b), L.R. 10 gennaio 2000, n.1 e successive modifiche) - Mezzi statali”
Euro 3.000.529,00

Atteso che nell'ambito del Fondo Sociale Regionale, di cui all'art. 47 della L.R. n. 2/2003, la quota di risorse regionali, per l'esercizio 2009, è articolata nei seguenti capitoli di spesa, per una disponibilità finanziaria ammontante a complessivi Euro 17.665.569,80;

U.P.B. 1.5.2.2.20100 Fondo Sociale Regionale

- Capitolo 57115 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle province per

l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n.2)"

Euro 80.000,00;

- Capitolo 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)"
Euro 8.950.000,00;
- Capitolo 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 "
Euro 170.569,80;
- Capitolo 57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle IPAB, alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 "
Euro 35.000,00;

U.P.B. – 1.5.2.2.20280 Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione

- Capitolo 68344 "Contributi a Enti Locali e Aziende usl per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma 3, 17, 18, della l.r. 24 marzo 2004, n.5".
Euro 80.000,00;

U.P.B. 1.5.2.2.20110 - Interventi a sostegno delle famiglie

- Capitolo 57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n.27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n.14."
Euro 250.000,00;

U.P.B. 1.6.1.2.22100 – Servizi educativi per l'infanzia

- Capitolo 58430 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi innovativi – mezzi propri della Regione (Art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche).
Euro 1.400.000,00;

U.P.B. 1.6.4.2.25320 – Attività di formazione professionale per il personale pedagogico

- Capitolo 75647 "Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per le iniziative di formazione professionale permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia (art.14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n.1 e successive modifiche).

Euro 200.000,00;

U.P.B. 1.6.1.3.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia

- Capitolo 58435 “Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi. – Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lett. A) e B) L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e succ. mod.)”
Euro 6.500.000,00;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle suddette risorse, affluenti al Fondo Sociale Regionale per l'anno 2009 ai sensi dell'art.46 della L.R.2/03, nonché alla definizione del percorso amministrativo procedurale per garantire il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione operativa degli interventi del programma annuale, così come individuati dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 265 del 25 novembre 2009, dando atto altresì che contestualmente:

- per l'utilizzo delle risorse allocate al cap. 57103 afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101 e derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, si rimanda all'approvazione di ulteriori specifici atti, ai sensi del comma 3) dell'art.47 della L.R. 2/03;
- si procede alla deprogrammazione delle seguenti somme riferite:
 - al programma 2007 approvato con propria deliberazione n.2128/2007 provenienti dal Fondo Nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007 per gli interventi riferiti al paragrafo 3.1 “Promozione sociale ed iniziative formative” e così allocate, ai sensi della normativa contabile vigente, al Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2009
 - Euro 75,00 al cap. 57109 afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101;
 - al programma 2008 approvato con propria deliberazione n. 2335/08 e integrato con deliberazione n.1223/09 e successive modificazioni, provenienti dal Fondo Nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008 per gli interventi riferiti al paragrafo 2.1 “Promozione sociale ed iniziative formative” e 2.5.1 “Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie e loro raccordo con i consultori familiari” e così allocate, ai sensi della normativa contabile vigente, al Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2009:
 - Euro 179.035,00 al cap. 57109 afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101;
 - Euro 62.113,00 al cap. 57123 afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101
 - Euro 22.500,00 al cap. 57237 afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20111 ;
- le suddette somme, che complessivamente ammontano a Euro 263.723,00, si rendono disponibili per il programma 2009 in quanto non più necessarie alla realizzazione dei suddetti interventi riferiti ai programmi 2007 e 2008, come verificato dai Servizi competenti per materia, in relazione all'avanzamento complessivo delle relative attività;

si procede alla programmazione delle seguenti ulteriori somme provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali di esercizi precedenti e derivanti da economie determinate su impegni di spesa assunti ed allocate, ai sensi della normativa contabile

vigente, ai sotto indicati capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2009, afferenti all'U.P.B. 1.5.2.2.20101 "Fondo sociale regionale - risorse statali" :

- euro 3.886,05 a valere sul cap. 57105;
- euro 28.587,62 a valere sul cap. 57107;
- euro 9.561,67 a valere sul cap. 57109;

Vista infine la deliberazione di Giunta regionale n.1682 del 20/10/2008 ed in particolare l'allegato A) "Linee di indirizzo per l'elaborazione e l'approvazione della programmazione di ambito distrettuale 2009-2011";

Ritenuto opportuno definire con il presente atto il termine per l'approvazione del Programma Attuativo annuale 2010 del Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere 2009-2011, dando atto che, in continuità con gli anni precedenti, la trasmissione della documentazione alla Regione dovrà essere realizzata utilizzando il sito: <https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/zsrer>;

Richiamate altresì:

- la L.R. 19 dicembre 2008, n. 22 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art.40 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011";
- la L.R. 19 dicembre 2008, n. 23 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011";
- la L.R. 23 luglio 2009, n. 9 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione"
- la L.R. 23 luglio 2009, n. 10 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione" ed in particolare la Tabella H;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 29 dicembre 2008 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori alla Promozione Politiche sociali ed educative per l'infanzia e l'adolescenza, Politiche per l'immigrazione, Sviluppo volontariato, associazionismo e Terzo settore, Anna Maria Dapporto e alle Politiche per la Salute, Giovanni Bissoni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare la ripartizione delle risorse, l'individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi e per il relativo monitoraggio, nonché la definizione del percorso amministrativo procedurale, allegato parte integrante del presente atto,

per garantire la realizzazione operativa del "Programma annuale 2009: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/2003 in attuazione del Piano Regionale sociale e sanitario." di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 265 del 25 novembre 2009;

- 2) di dare atto, che la somma destinata al programma per l'anno 2009, ammontante a Euro **60.211.423,47** così come risulta dall'allegato parte integrante del presente atto, risulta allocata ai capitoli di spesa di seguito citati del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario in corso e deriva, come meglio specificato in premessa:
 - per un totale di Euro 17.665.569,80 da risorse regionali (capp. 57115, 57120, 57150, 57154 - U.P.B. 1.5.2.2.20100; cap. 68344 - U.P.B. 1.5.2.2.20280; cap. 57233 - U.P.B. 1.5.2.2.20110; cap. 58430 - U.P.B. 1.6.1.2.22100; cap. 75647 - U.P.B. 1.6.4.2.25320; cap. 58435 - U.P.B. 1.6.1.3.22510);
 - per un totale di Euro 36.239.037,33 da risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2009 (capp. n. 57105, 57107, 57109, 57123, 57125 - U.P.B. 1.5.2.2.20101; cap. 57237 - U.P.B. 1.5.2.2.20111, cap. 58432 - U.P.B. 1.6.1.2.22101 e capp. 68317 e 68337 - U.P.B. 1.5.2.2.20281, cap. 58445 - U.P.B. 1.6.1.3.22512);
 - per un totale di Euro 263.723,00 da quote del Fondo nazionale Politiche sociali per l'anno 2007 e 2008 - capp. 57109, 57123 - U.P.B. 1.5.2.2.20101 e cap. 57237 - U.P.B. 1.5.2.2.20111 ;
 - per un totale di Euro 42.035,34 da economie derivanti da impegni assunti su quote del Fondo nazionale Politiche sociali di esercizi precedenti - (capp. 57105, 57107 e 57109 - U.P.B. 1.5.2.2.20101);
 - per un totale di euro 6.001.058,00, dalle risorse per il finanziamento del Piano straordinario di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi - anno 2009 (cap. 58432 - U.P.B. 1.6.1.2.22101 e cap. 58445 - U.P.B. 1.6.1.3.22512);
- 3) di dare atto che le azioni a cui è destinata la somma indicata al punto 2), i criteri dettagliati di riparto ed il percorso amministrativo procedurale che verrà attivato per dare attuazione operativa al programma con imputazione dei relativi oneri ai pertinenti capitoli di bilancio nell'esercizio finanziario in cui matureranno le rispettive obbligazioni giuridiche, risultano dettagliatamente riportate e descritte nel programma allegato al presente provvedimento;
- 4) di stabilire nel 31 marzo 2010 il termine per l'approvazione del Programma Attuativo annuale 2010 del Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere 2009-2011;
- 5) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PROGRAMMA ANNUALE 2009: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART.47 COMMA 3 DELLA L.R. 2/03 E INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 265 DEL 25 NOVEMBRE 2009.

INDICE:

1. FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 46 DELLA L.R.2/03.

2. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART.47, COMMA 3 DELLA L.R.2/03.

2. 1 PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE

2.2 SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHÉ PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003)

2.2.1 QUOTA INDISTINTA

2.2.2. SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI PROVINCIALI DI CARATTERE TRASVERSALE (ARTICOLO 27, COMMA 3 E ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003) - QUOTE FINALIZZATE

2.2.2.1. PROGRAMMA PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE DI TUTELA E ACCOGLIENZA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

2.2.2.2. PROGRAMMA PROVINCIALE "PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI"

2.3. SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 2/2003)

2.3.1 QUOTA INDISTINTA

2.3.2 SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA DISTRETTUALI - QUOTE FINALIZZATE

2.3.2.1 INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TEMPORANEA ED INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA, SFRUTTAMENTO E RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ - ART. 13 L. 228/2003" E ART. 18 D.LGS 286/1998

2.3.2.2 INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE, PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE.

2.3.2.3 CONSOLIDAMENTO, SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE E LORO RACCORDO CON I CONSULTORI FAMILIARI

2.4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA L.R. 2/03

2.4.1. LE AZIONI DA SVILUPPARE E IL MONITORAGGIO

2.4.1.1 RESPONSABILITÀ FAMILIARI - INFANZIA E ADOLESCENZA

2.4.2.2. GIOVANI

2.4.2.3. IMMIGRATI STRANIERI

2.4.2.4. POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE

2.4.2.5. PROMOZIONE E SVILUPPO DELLO SPORTELLLO SOCIALE

2.4.2.6. SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEGLI UFFICI DI PIANO

2.4.2.7. CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 29/97

2.5 PIANO PER LO SVILUPPO, LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI.

1. FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 46 DELLA L.R.2/03.

Il complesso delle risorse del Fondo sociale regionale per l'anno 2009, programmate e ripartite con il presente atto, ammonta a **Euro 60.211.423,47** ed è destinato ai seguenti obiettivi individuati nella deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 265 del 25 novembre 2009:

1. Euro **1.796.354,47** per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla **promozione sociale e alle iniziative formative** (articolo 47, comma 2, lett. a) della L.R. n. 2/2003);
2. Euro **1.657.040,00** per il sostegno alle **Province**, quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona (articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003)
3. Euro **21.857.500,00** per il sostegno ai **Comuni**, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona (articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003)
4. Euro **19.100.000,00** per il sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione, nell'ambito dei Piani di Zona, del **Fondo Sociale Locale** di cui all'art.45 della L.R. 2/03, cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del 30% sul complesso del Fondo sociale regionale;
5. Euro **15.800.529,00** per il Piano per lo sviluppo, la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei **servizi socio-educativi** per i bambini in età **0-3 anni**, cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del 25% sul complesso del Fondo sociale regionale.

Per ciascuna delle destinazioni di risorse sopra indicate, vengono di seguito riportati: la ripartizione delle risorse tra i singoli programmi, l'individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi, nonché la definizione del percorso amministrativo procedurale per l'assegnazione, concessione, impegno e liquidazione della spesa.

2. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART.47, COMMA 3 DELLA L.R.2/03.

2.1 PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE

Le risorse programmate per le finalizzazioni di cui al presente punto 2.1 ammontano a **Euro 1.796.354,47** e trovano allocazione in Bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

- quanto a **Euro 628.671,67** al capitolo n.57109 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle Ausl per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 Marzo 2003, n. 2 e L. 8 Novembre 2000, n. 328 – mezzi statali" afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101;
- quanto a Euro **170.569,80** al capitolo n.57150 "Fondo Sociale Regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle Ausl per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2" afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20100;
- quanto a **Euro 362.113,00** al capitolo n.57123 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle IPAB, alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali" afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101;
- quanto a **Euro 35.000,00** al capitolo n.57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle IPAB, alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20100;
- quanto a **Euro 600.000,00** al capitolo n.57125 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle cooperative sociali per il sostegno delle attività di cui all'art.47 comma 2, L.R. 12 Marzo 2003, n. 2 e L. 8 Novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101;

Dette risorse sono finalizzate agli obiettivi di cui al punto 1 dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 265 del 25 novembre 2009. Con propri successivi atti deliberativi si provvederà alla individuazione delle iniziative, alla quantificazione delle risorse ad esse destinate e all'assegnazione delle stesse. All'assunzione degli impegni di spesa a carico dei sopracitati capitoli si provvederà in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario in cui le stesse matureranno, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalla legislazione contabile vigente.

2.2 SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHÉ PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003)

Le risorse complessivamente programmate al presente punto 2.2., per le azioni di seguito riportate, ammontano a **1.657.040,00** e trovano allocazione in bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

- quanto a **Euro 1.115.040,00** - cap.57105 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle Province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n.328)- Mezzi statali", afferente all'UPB 1. 5. 2. 2. 20101;
- quanto a **Euro 80.000,00** - cap.57115 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle Province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)", afferente all'UPB 1. 5. 2. 2. 20100;
- quanto a euro **382.000,00** – cap. 68317 “Contributi a province e comuni per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11,12,16 comma 3, 17, 18 L.R. 24 marzo 2004, n.5 e artt. 20, 38 e 42 D.Lgs. 286/98 (L. 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali”, afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20281;
- quanto a euro **80.000,00** – cap. 68344 “Contributi a Enti Locali e Aziende usl per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11,12,16 comma 3, 17, 18 della L.R. 24 marzo 2004, n.5” afferente all’U.P.B. – 1.5.2.2.20280

2.2.1 Quota indistinta

Le risorse destinate alle Province come quota indistinta ammontano a Euro 794.640,00 articolate quanto ad Euro 80.000,00 sul capitolo 57115 ed Euro 714.640,00 sul capitolo 57105, e vengono ripartite, con arrotondamento all’unità di Euro, assegnate, impegnate e liquidate con atto del dirigente competente sulla base della popolazione residente al 01/01/2009.

Dette risorse sono finalizzate in particolare a:

- a) coordinamento e partecipazione alla definizione dei Piani di zona, assicurando il necessario supporto tecnico e informativo e attività di supporto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, ai sensi dell’art.2 comma 5 della L.R. 21/03;
- b) coordinamento, supporto e monitoraggio del processo di costituzione delle ASP, come previsto dalla legge regionale n. 2/03 e dalla deliberazione consiliare n. 623/04;
- c) implementazione e gestione dei sistemi informativi provinciali dei servizi sociali in raccordo con i sistemi informativi regionali;
- d) sviluppo del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento in gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi a norma dell'art. 22, comma 1 bis, della L.R. n. 7/94 così come modificata dalla L.R. n. 6/97;
- e) gestione delle attività di competenza delle Province in materia di

autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia in attuazione della L.R. n. 1/00 e successive modificazioni, della direttiva approvata con DCR n. 646/05 e di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in attuazione della L.R. n. 34/98, della L.R. 2/03, della L.R.14/2008 e della DGR 846/2007;

- f) attuazione delle competenze della Provincia in materia di infanzia e adolescenza previste dalla L.R. 14/2008;
- g) sostegno alle attività dei costituiti Coordinamenti Provinciali degli Enti di Servizio Civile (CO.PR.E.S.C.), garantendo e verificando il rispetto dei criteri fissati dalla Regione, con riferimento a quanto richiesto dalla L.R. 20 del 2003 relativamente a: 1) raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, anche mediante la predisposizione della programmazione provinciale del servizio civile in coerenza con i Piani di zona; 2) supporto logistico, economico e operativo alle attività dei CO.PR.E.S.C..

2.2.2. Sostegno alle Province quale concorso regionale all'attuazione di specifici programmi provinciali di carattere trasversale (articolo 27, comma 3 e articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003) - quote finalizzate

2.2.2.1. Programma provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza

Negli ultimi anni la programmazione provinciale nell'ambito delle politiche di tutela e accoglienza, anche grazie allo specifico finanziamento regionale, ha reso possibile il raggiungimento di significativi obiettivi di coordinamento, di promozione di interventi innovativi e di qualificazione del sistema dei servizi sociali territoriali.

Con il presente programma s'intende sostenere lo svolgimento di tale funzione al fine di dare continuità e impulso alle azioni di sistema richiamate dall'art. 20 della L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni". Il programma provinciale integra la programmazione dei Piani di Zona della salute e del benessere sociale distrettuali rafforzando i livelli di integrazione sociale e sanitaria e stimolando la progettualità sovra distrettuale.

Risorse programmate:

Sono destinati al presente programma complessivi Euro **400.400,00**, che trovano allocazione in Bilancio al Capitolo 57105.

Azioni:

Il programma provinciale si articola, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 265 del 25 novembre 2009, in tre aree di intervento:

- a) promozione e sviluppo delle politiche di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) promozione e sviluppo dell'affidamento familiare e qualificazione dell'accoglienza in comunità di bambini e ragazzi;
- c) qualificazione e sostegno dei servizi, delle iniziative e degli interventi nell'ambito dell'adozione nazionale ed internazionale.

La somma trasferita sarà utilizzata dalle amministrazioni provinciali, sulla base delle esigenze del proprio territorio e con riferimento alle azioni di seguito indicate, per ciascuna delle tre aree:

a) promozione e sviluppo delle politiche di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

Sostenere e consolidare il sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza (come definito all'art. 24 e 30 della LR 14/08) che ha lo scopo di garantire e potenziare l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e dei ragazzi vittime o a rischio di abbandono, violenze, maltrattamenti, trascuratezza assicurando specifici percorsi di "presa in carico tempestiva e complessiva" e un "accompagnamento tutelante".

Azioni:

- Sostegno alla costituzione di équipes di secondo livello in materia di tutela, nonché formazione e supervisione dei rispettivi operatori;
- Promozione e sostegno del complesso articolato di azioni e percorsi formativi ed informativi di cui alla L.R. 14/2008 e al PSSR;
- sostegno al sistema di protezione, in modo tale che esso sia in grado di fornire (ai sensi della LR 14/08, art. 24, comma 1, lettere d) ed e) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, nonché la sua presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;
- promozione e l'attuazione del collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, e assicurare efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi nonché delle iniziative di consulenza e dei servizi di alta professionalità;
- promozione di azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile (LR 14/08, art. 24, comma 1, lettere f);
- promozione di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, aggiornamento e un'attenzione a una corretta cultura dell'informazione;
- sostegno ai servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per audizioni (398 e 498 cpp; LR 14/08, art. 24 commi 3 e 4);
- attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;
- promozione di interventi a favore dei minori a rischio di devianza o inseriti nel circuito penale (LR 14/08, artt. 27 e 28;) e la promozione della cultura della legalità e del rispetto, anche attraverso la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale.

b) Promozione e sviluppo dell'affidamento familiare e qualificazione dell'accoglienza in comunità di bambini e ragazzi;

Favorire il rilancio delle politiche in materia di affidamento familiare e la qualificazione delle risposte di accoglienza in comunità in attuazione della DGR 846 del 11 giugno 2007.

Azioni:

- incremento delle capacità educative e di tutela delle persone interessate all'affidamento familiare e alla gestione di comunità familiari e di comunità casa-famiglia attraverso corsi specifici di preparazione e formazione permanente;
- promozione di attività di formazione permanente degli operatori dei servizi pubblici e del personale educativo delle comunità;
- avvio e sostegno di gruppi di mutuo aiuto sia per i nuclei affidatari che per quelli di origine, al fine di sostenerli nell'attuazione del progetto di affidamento;
- monitoraggio e valutazione dell'adeguatezza qualitativa e quantitativa delle forme di accoglienza sul territorio provinciale, anche tramite l'attività del coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza;
- sperimentazione e monitoraggio di progetti innovativi;
- promozione, insieme ai servizi degli ambiti distrettuali, di reti di famiglie che accolgono, in particolare, bambini da zero a sei anni, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati;
- promozione di intese sovradistrettuali con i soggetti capofila di distretto, al fine di favorire la tempestiva risposta nelle situazioni di emergenza e di pronta accoglienza;
- tenuta, nell'ambito del Registro provinciale delle strutture autorizzate, di una "Sezione strutture per minori e giovani adulti";
- definizione e tenuta dell'elenco dei nuclei dichiarati attivabili per l'affidamento familiare allo scopo di favorire da parte dei servizi sociali medesimi, il migliore abbinamento possibile, nonché assicurare la banca dati utile alla programmazione delle attività formative o alle altre competenze comunali e provinciali (art. 6 comma 2 parte generale DGR 846/2007)

c) Qualificazione e sostegno dei servizi e delle iniziative e interventi nell'ambito dell'adozione nazionale ed internazionale.

In questa area rientrano gli interventi volti a sostenere ed accompagnare le competenze genitoriali adottive, in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 14/2008 e nell'ambito della programmazione Provinciale in materia di adozione, come previsto dalla Parte prima, punto 6 "Programma di indirizzo provinciale per l'adozione" delle Linee di indirizzo regionali in materia di adozione approvate con deliberazione della giunta regionale n. 1495 del 28 luglio 2003. Si richiamano inoltre gli obiettivi del piano sociale e sanitario regionale relativo al triennio 2008-2010 di "potenziamento degli interventi di sostegno individuale e di gruppo nella fase del post-adozione".

Azioni:

- promuovere e monitorare l'applicazione:
 - o degli standard quali-quantitativi dei servizi dedicati all'adozione previsti dalle linee di indirizzo regionali in materia di adozione nazionale e internazionale, con il principale compito di sostenere le competenze genitoriali adottive utili alla promozione del benessere e l'equilibrata crescita dei bambini adottati;
 - o della procedura regionale sull'accertamento della salute dei coniugi aspiranti all'adozione;
 - o del protocollo regionale per la tutela della salute psicofisica dei bambini adottati;
- realizzare, con il concorso degli enti locali competenti, corsi di preparazione dell'adozione per tutti i coniugi interessati ad intraprendere il percorso adottivo, prima che questi accedano alle indagini psico-sociali;
- promuovere interventi finalizzati ad accompagnare adeguatamente le famiglie adottive dopo l'inserimento dei bambini (post-adozione), attraverso l'integrazione dei servizi socio-sanitari con quelli educativi scolastici e sanitari;
- promuovere la realizzazione di gruppi di sostegno per genitori adottivi;
- sostenere il lavoro degli operatori facenti parte delle équipes adozioni curando il loro aggiornamento professionale a livello provinciale o inter-provinciale, in particolare promuovendo la competenza degli operatori nella gestione dei gruppi di sostegno per genitori adottivi;
- sperimentare nuove forme di sostegno alla genitorialità adottiva anche nella fase cosiddetta dell'attesa, anche in collaborazione con gli enti autorizzati e le associazioni di famiglie adottive.

Destinatari:

Le Amministrazioni provinciali

Criteri di ripartizione:

La ripartizione delle risorse avverrà sulla base dei seguenti criteri, con arrotondamento all'unità di Euro:

- una quota, corrispondente al 35% delle risorse, viene ripartita in ugual misura tra tutte le Province;
- la restante quota verrà suddivisa tra le Province in base alla popolazione minorile residente nel territorio provinciale al 1/01/2009.

Atti successivi:

Il dirigente competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'assunzione dei relativi impegni di spesa, alla contestuale liquidazione in un'unica soluzione e alla determinazione delle modalità di rendicontazione e di eventuale revoca delle risorse non utilizzate o impropriamente utilizzate.

2.2.2.2. Programma provinciale "Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati"

Risorse programmate:

Le risorse complessivamente destinate al presente programma ammontano a euro **462.000,00** di cui euro **80.000,00** a valere sul cap. 68344 ed euro **382.000,00** a valere sul cap. 68317.

Destinatari:

Le Amministrazioni provinciali

Obiettivi:

Appare opportuno privilegiare prioritariamente, nell'ambito della presente iniziativa, le seguenti azioni che si ritiene debbano essere presenti in ogni dimensione provinciale:

- consolidamento e implementazione della funzione di osservazione e monitoraggio della immigrazione straniera a livello provinciale, in collegamento con analoga funzione a livello regionale svolta dall'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 5/04;
- coordinamento e sostegno degli interventi nell'ambito dell'integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati riconosciuti e dei titolari di permessi per protezione sussidiaria. In quest'ottica, si ribadisce l'opportunità che ciascuna dimensione provinciale annoveri una serie di attività (accoglienza, informazione, tutela) sul tema dell'asilo, anche in raccordo con le esperienze regionali comprese nel sistema nazionale di accoglienza SPRAR, secondo le linee di indirizzo previste dal Protocollo regionale in materia di richiedenti asilo e rifugiati sottoscritto il 17 giugno 2004;
- interventi a sostegno di iniziative di comunicazione interculturale di ambito provinciale attraverso l'utilizzo dei principali media (radio, internet, televisione, stampa) secondo le linee di indirizzo previste dal Protocollo d'Intesa regionale sulla comunicazione interculturale sottoscritto il 17 febbraio 2009;
- interventi destinati a promuovere l'avvio o il consolidamento delle associazioni promosse da cittadini stranieri e quelli configurabili in un ambito complessivo di sperimentazione di percorsi di rappresentanza. In quest'ottica, si ribadisce l'opportunità che ciascuna dimensione provinciale possa disporre di un organismo partecipativo a carattere elettivo, al fine di valorizzare l'apporto ed il protagonismo sociale dei cittadini stranieri;
- avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza e ad elaborare iniziative per promuovere l'integrazione sociale. In quest'ottica, si ribadisce l'opportunità che ciascuna dimensione provinciale annoveri almeno un centro interculturale al fine di realizzare una rete omogenea di esperienze sull'insieme del territorio regionale;

Ulteriori azioni di particolare interesse da perseguire:

- progettazione di percorsi formativi rivolti agli operatori preposti alle relazioni con i cittadini stranieri;
- azioni per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana da parte degli adulti stranieri, anche in continuità con le esperienze realizzate nell'ambito dei Piani territoriali provinciali finalizzati alla diffusione della lingua italiana previsti dalla delibera di G.R. 790/2008.
- sostegno all'avvio e consolidamento di soluzioni operative con Prefetture, Questure, Sportelli unici per l'immigrazione, Comuni e soggetti del privato sociale, finalizzate a semplificare e velocizzare il disbrigo delle pratiche amministrative (rinnovi del permesso di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.);
- sostegno alla definizione del sistema locale contro le discriminazioni così come indicato dal Protocollo d'intesa in materia di iniziative regionali contro le discriminazioni sottoscritto il 27 gennaio 2007, e dalle successive proprie deliberazioni 1838/2006 e 1625/2007;

Procedure di concertazione:

Vengono individuate le Province quali referenti della progettazione e della attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni concertate con i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane, ed altri attori pubblici e privati, quali aziende sanitarie locali, istituzioni scolastiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative sociali, volontariato, Ipab, ASP, rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle associazioni di promozione sociale.

I programmi vanno elaborati contestualmente ai documenti di programmazione distrettuali (Piani triennali per la salute e il benessere sociale e Programmi attuativi annuali) ai fini di una coerente armonizzazione del livello di programmazione provinciale con quello distrettuale.

All'Amministrazione provinciale è pertanto demandata l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con i soggetti di cui sopra, delle priorità di intervento e conseguentemente la quantificazione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno essere realizzati nel territorio di competenza.

Si segnala inoltre l'opportunità di adottare specifiche procedure di consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs.286/98 e con gli organismi elettivi locali di rappresentanza dei cittadini stranieri laddove siano insediati.

Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in progetti immediatamente esecutivi, aventi ciascuno un soggetto capofila, e comprensivi del relativo piano economico, nonché dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi.

I progetti potranno avere uno sviluppo operativo annuale o biennale.

Unitamente alla trasmissione del piano territoriale provinciale in oggetto, ciascuna Amministrazione provinciale, in raccordo con i Comuni assegnatari dei contributi, è tenuta all'inoltro di una specifica relazione sullo stato di realizzazione del "Piano Territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini

stranieri immigrati" previsto nell'ambito della programmazione 2009 dalla delibera di Assemblea legislativa n.196/2008.

Criteri di ripartizione:

Per la ripartizione alle province della predetta somma si fa ricorso ai seguenti criteri, che meglio rispondono alle esigenze del fenomeno oramai consolidato dell'immigrazione straniera sul territorio della Regione Emilia-Romagna:

- 50% in base alla popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base dei permessi di soggiorno- Fonte: stima del Dossier Statistico Caritas su dati del Ministero dell'Interno, Ministero Affari Esteri e ISTAT;
- 50% in base alla popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche- Fonte RER - Servizio controllo di gestione e sistemi statistici (ISTAT).

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione da parte di ciascuna Amministrazione provinciale di un Programma finalizzato "Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati" da approvare e presentare alla Regione nei modi e tempi previsti per il Programma attuativo annuale 2010 del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale 2009-2011.

2.3. SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 2/2003)

Le risorse complessivamente programmate al presente punto 2.3 ammontano a complessivi euro **21.857.500,00** e trovano allocazione in Bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

- quanto a **Euro 12.015.000,00** - cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003 n. 2 e L. 8 novembre 2000, n.328) - Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101
- quanto a **Euro 8.950.000,00** - cap. 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20100;

- quanto a euro **237.400,00** – cap. 68317 “Contributi a Enti Locali e Aziende usl per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalita' di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11,12,16 comma 3, 17, 18 L.R. 24 marzo 2004, n.5 e artt. 20, 38 e 42 D.Lgs. 286/98 (L. 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali”, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20281;
- quanto a euro **2.600,00** - cap. 68337 "Contributi a istituzioni sociali private senza scopo di lucro e alle aziende pubbliche di servizi alla persona per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalita' di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma 3, 17, 18, l.r. 24 marzo 2004, n.5 e artt. 20, 38 e 42 del d.lgs. n.286/98. - Mezzi statali”, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20281
- quanto a Euro **250.000,00** al Capitolo 57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n.27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n.14.", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20110;
- quanto a Euro **402.500,00** al Capitolo 57237 "Assegnazioni agli Enti locali per l'istituzione e il finanziamento delle attività dei centri per le famiglie (L.8 novembre 2000, n.328; art.1, commi 1250 e 1251 della Legge 7 dicembre 2006 n.296; artt.11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n.27, articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n. 14) - Mezzi statali”, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20111.

2.3.1 Quota indistinta

Dette risorse sono finalizzate a garantire il mantenimento, lo sviluppo e la qualificazione della rete dei servizi e degli interventi, sulla base delle priorità indicate nei Piani di Zona nell'ambito degli obiettivi di benessere sociale e di settore declinati nel Piano Sociale e Sanitario, e complessivamente ammontano a Euro **20.720.000,00** di cui Euro **8.950.000,00** a valere sul capitolo 57120 ed Euro **11.770.000,00** sul capitolo 57107. Sono ripartite, con arrotondamento all'unità di euro, secondo i seguenti criteri:

- 70% della somma disponibile sulla base della popolazione residente al 01/01/2009, pesata per fasce di età secondo lo schema seguente:
 - 0 - 17 valore 2
 - 18 - 64 valore 1
 - > 65 valore 2
- 13% della somma disponibile sulla base della popolazione residente al 01/01/09 pesata in relazione alla densità di popolazione, nel seguente modo:
 - 0 – 100 valore 4
 - 101 – 200 valore 3
 - 201 – 300 valore 2
 - 301 – 400 valore 1
 - > 400 valore 0.5

- 13% della somma disponibile sulla base della popolazione residente al 01/01/09 pesata in relazione alla dimensione (n. dei comuni) del distretto di appartenenza, nel seguente modo:
 - 0 – 5 comuni valore 1
 - 6 – 9 comuni valore 2
 - 10 – 14 comuni valore 3
 - > 14 comuni valore 4
- 4% della somma disponibile soltanto fra i Comuni definiti montani sulla base della classificazione ISTAT.

In ogni caso la quota spettante a ciascun Comune non potrà essere inferiore al 70% di quanto assegnato nell'anno 2008 per le medesime finalità.

Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione e concessione delle risorse, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione del 70% del finanziamento concesso ai beneficiari individuati. L'ulteriore quota a saldo sarà erogata previa verifica dell'integrale assolvimento, da parte di ciascun beneficiario, del debito informativo relativo all'Indagine ISTAT sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati - anno 2008 (indagine sulla spesa sociale).

Nel caso in cui le funzioni afferenti all'area delle politiche sociali siano esercitate da una forma associativa di cui all'art.16 della L.R. 2/03, su richiesta degli enti interessati le risorse spettanti ai singoli comuni potranno essere liquidate alla forma associativa.

2.3.2 Sostegno ai Comuni e ad altri soggetti pubblici quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona distrettuali - quote finalizzate

2.3.2.1 Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 L. 228/2003" e art. 18 D.lgs 286/1998.

Risorse programmate:

Euro **240.000,00** di cui euro **237.400,00** a valere sul cap. 68317 ed euro **2.600,00** a valere sul cap. 68337.

Destinatari:

Le risorse sono destinate, per quanto concerne le azioni indicate, ai soggetti pubblici che fanno parte del Progetto Regionale Oltre la Strada, così come descritto nella deliberazione di Consiglio regionale n. 497/2003.

Azioni:

In armonia con gli obiettivi indicati dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n.265 del 25 novembre 2009 si individuano le seguenti azioni: primo contatto, mediazione e accompagnamento ai servizi, tutela della salute, prima assistenza e accoglienza, protezione sociale, interventi per autonomia (formazione

scolastica, professionale e linguistica, azioni di orientamento, counselling e laboratori motivazionali, assistenza legale e sostegno psicologico), ricongiungimenti familiari, rimpatri assistiti, tutela legale, raccordo con le forze dell'ordine e con i soggetti pubblici e privati del territorio.

Criteri di ripartizione:

Il riparto delle risorse verrà effettuato in base agli indicatori “numero persone/numero giorni di accoglienza” e “numero soluzioni abitative/numero giorni” relativi alla gestione dei programmi di assistenza (ex art. 13 L. 228/03) e dei programmi di protezione sociale (ex art. 18 D.lgs 286/98) rilevati attraverso il sistema di raccolta dei dati elaborato dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto Oltre la Strada.

Atti successivi:

Il dirigente competente procederà con proprio atto formale:

- all'assegnazione e concessione dei contributi a favore dei soggetti pubblici che fanno parte del Progetto Regionale Oltre la Strada, secondo quanto indicato dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n.265/2009, sulla base dei criteri sopra riportati e tenuto conto che i soggetti beneficiari dovranno concorrere al finanziamento delle azioni previste nella misura minima del 50% del costo complessivo per la realizzazione delle medesime;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico dei pertinenti capitoli in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche, a valere sul Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario in cui le stesse matureranno, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalla legislazione contabile vigente;
- alla liquidazione dei contributi regionali previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità agli obiettivi sopra indicati, a seguito dell'approvazione, nell'ambito del Programma attuativo 2010, dell'azione “Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art.13 L. 228/2003” e art. 18 D.lgs 286/1998” di cui al programma approvato con il presente atto, da presentare alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti con la presente deliberazione.

2.3.2.2 Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere.

Risorse programmate:

Euro **245.000,00** a valere sul cap. 57107.

Azioni:

Il programma prevede la realizzazione di interventi previsti:

- dalla legge regionale n.3 del 19 febbraio 2008 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna”;
- dal Protocollo d'Intesa fra il Ministero Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998,

rispetto a:

- a) Miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti – azioni rivolte ad incrementare e facilitare l'esecuzione penale esterna al carcere o alternativa alla pena definitiva: orientamento al lavoro, inserimento lavorativo, attività di miglioramento degli aspetti relazionali dentro gli istituti penitenziari, attività culturali e sportive, biblioteche e centri di documentazione.
- b) Sportello informativo per detenuti – Sviluppo e consolidamento delle attività degli sportelli informativi per detenute/i attualmente operanti in tutti gli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna. Lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dovranno realizzarsi anche attraverso una maggiore integrazione sia con le esperienze ed i progetti di integrazione sociale (ex D.Lgs. 286/98), in particolare con la rete degli "Sportelli e/o Centri informativi", realizzati dai Comuni sul territorio della Regione, sia con i percorsi sperimentali avviati per la costruzione degli Sportelli Sociali (art. 7 L.R.2/2003). Il consolidamento delle attività degli sportelli attraverso le attività di mediazione interculturale è necessario per far fronte alle problematiche relative alla forte presenza di detenuti/e stranieri (che superano il 50% - dati del PRAP al 30/06/2009).
- c) accoglienza e reinserimento sociale delle persone coinvolte in area penale, con particolare attenzione alle donne detenute e loro figli minori.

Queste azioni si collocano nelle complessive politiche regionali in area penale, integrando gli interventi che afferiscono, in particolare, quelli previsti dalla legge regionale n. 3/2008.

Destinatari:

- a) Comuni sedi di carcere (Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini).

Criteri di ripartizione:

La ripartizione della somma di euro 245.000,00 verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori:

- Popolazione detenuta al 30/06/2009.
- Popolazione detenuta straniera al 30/06/2009.
- Numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione penale, rispetto allo specifico territorio, al 30/06/2009.

Atti successivi:

Il dirigente competente procederà con proprio atto formale:

- all'assegnazione delle risorse sulla base dei criteri sopra riportati, dando atto che il co-finanziamento a tal fine previsto è quantificato, per ciascuna amministrazione beneficiaria, nella misura minima del 30% degli oneri

conseguenti alla realizzazione delle azioni previste, nonché alla concessione dei finanziamenti assegnati e all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico del pertinente capitolo in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche, a valere sul Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario di competenza;

- alla liquidazione dei contributi regionali previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità delle azioni agli obiettivi sopra indicati, a seguito dell'approvazione, nell'ambito del Programma attuativo 2010, dell'azione "Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere" da approvare nell'ambito del Programma Attuativo annuale 2010 del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale 2009-2011 e presentare alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione.

2.3.2.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie e loro raccordo con i consultori familiari

Risorse programmate:

Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2009 ammontano a Euro **652.500,00** e trovano allocazione in Bilancio come segue:

- quanto a Euro **250.000,00** al Capitolo 57233 ""Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n.27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n.14." afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20110;
- quanto a Euro **402.500,00** al Capitolo 57237 "Assegnazioni agli Enti locali per l'istituzione e il finanziamento delle attività dei centri per le famiglie (L.8 novembre 2000, n.328; art.1, commi 1250 e 1251 della Legge 7 dicembre 2006 n.296; artt.11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n.27) - Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20111.

Azioni:

Il perseguimento degli obiettivi previsti al punto 3.2.3 della deliberazione dell'Assemblea legislativa n.265/2009 si realizza attraverso il sostegno alle seguenti azioni:

- a) sviluppo della rete degli interventi dedicati al supporto alle responsabilità genitoriali tramite azioni e interventi di consulenza educativa, counselling genitoriale, mediazione familiare, promozione e supporto dell'affidamento e dell'adozione, sostegno alle reti sociali tra famiglie e al sistema informativo per le famiglie, anche con l'incremento dell'orario di sportello al pubblico;
- b) azioni di monitoraggio e valorizzazione di nuovi Centri per le famiglie, anche in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale;

- c) attività di consolidamento e qualificazione dei 26 Centri per le famiglie ad oggi già funzionanti, anche attraverso la promozione dell'attività di documentazione e di aggiornamento secondo le seguenti modalità:
- sostegno all'attività di documentazione, formazione e diffusione della mediazione familiare, quale intervento di protezione e tutela dei minori, attraverso il supporto al regolare funzionamento del Centro di documentazione regionale sulla mediazione familiare, collocato presso il Centro per le famiglie di Ravenna;
 - consolidamento del progetto formativo regionale attivato dal Centro per le famiglie del Comune di Ferrara, al fine di sostenere la qualificazione dell'intervento relazionale a carattere socio-educativo, offerto dagli operatori e coordinatori dei Centri attraverso azioni di documentazione e formazione con particolare riguardo all'approccio relazionale del counseling;
- d) valorizzazione della cultura e delle modalità di collaborazione con i consultori familiari e i servizi territoriali;

Destinatari:

- Accedono ai contributi regionali destinati alle azioni di cui alle lettere: a), e d) i Comuni, singoli o associati, sede dei 26 Centri per le famiglie: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Consorzio dei Servizi Sociali di Ravenna, Forlì (FC), Lugo (RA), Carpi (MO), Imola (BO), Faenza (RA), Cesena (FC), Rimini, Forlimpopoli (FC), Bibbiano (RE) in qualità di Comune capofila dell'Associazione intercomunale Val d'Enza, Unione Terre di Castelli, Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Casalecchio di Reno (BO), Quattro Castella (RE), Portomaggiore (FE) per l'Associazione intercomunale dei Comuni di Argenta, Masi Torello, Portomaggiore e Voghera, Formigine (MO) per i Comuni del Distretto n. 4 Zona Sociale di Sassuolo, Unione Comuni del Rubicone (FC), Unione Tresinaro Secchia (RE), Comacchio (FE) per i Comuni di Codigoro, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Mesola e Ostellato, Unione Bassa Reggiana;
- accedono ai contributi dedicati ai nuovi Centri per le famiglie di cui al punto b) i Comuni, singoli o associati ai sensi dell'art.16 della L.R.2/2003, con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti, sede di nuovi Centri per le famiglie, attivati nell'anno 2009;
- relativamente alle azioni di cui al punto c) primo alinea dedicate alla mediazione familiare accede ai finanziamenti il Consorzio dei Servizi Sociali di Ravenna, sede del Centro di documentazione sulla mediazione familiare presso il Centro per le famiglie;
- relativamente alle azioni di cui al punto c) secondo alinea dedicate alla qualificazione dell'intervento relazionale a carattere socio-educativo e all'approccio relazionale del counselling genitoriale, accede al finanziamento il Comune di Ferrara.

Criteri di ripartizione:

- 1) Per i Centri già funzionanti per le azioni di cui ai punti a) e d) è destinato un contributo complessivo di Euro 600.000,00 ripartito secondo i criteri di seguito elencati (di cui alle deliberazioni di Consiglio Regionale n. 396/2002 e Assemblea legislativa n. 265/2009):

1.a) una quota pari al 40% delle risorse sarà destinata in base al numero di ore settimanali di apertura al pubblico della sede di ogni singolo Centro;

1.b) tale quota sarà incrementata applicando in ordine di priorità i seguenti parametri corrispondenti a quelli stabiliti al paragrafo 2.2 della deliberazione di Consiglio regionale n. 396/2002 e di seguito elencati:

- 20% alla dotazione di una sede propria di almeno 90 mq.(di cui al par.2.2 punto 1);
- 15% all'operatività a tempo pieno di un responsabile e di uno staff di operatori corrispondenti alle aree di attività svolte e con i requisiti professionali indicati nel citato paragrafo 2.2, punto 3);
- 15% alle aree di servizio seguite (area dell'informazione e vita quotidiana, area del sostegno alle competenze genitoriali e area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità) e il funzionamento dell'attività di mediazione familiare;
- 5% all'apertura e il funzionamento di sedi operative decentrate dei Centri per le famiglie sul territorio comunale (cfr. paragrafo 2.2, ultimo capoverso);
- 5% alla definizione del centro di costo specifico o, in alternativa, dei capitoli di spesa previsti nel bilancio comunale per il Centro per le famiglie (cfr. paragrafo 2.2 punto 5);

- 2) Per il sostegno all'attività di documentazione, formazione e diffusione della mediazione familiare e per il supporto al regolare funzionamento del Centro di documentazione regionale sulla mediazione familiare, collocato presso il Centro per le famiglie di Ravenna, di cui alla lettera c) primo alinea, è destinato al Consorzio dei Servizi Sociali di Ravenna, sede del Centro per le famiglie, un contributo complessivo di Euro 25.000,00 che verrà erogato:

- per una quota pari al 50% del finanziamento assegnato, a presentazione del programma di attività a beneficio di tutti i mediatori familiari della Regione,
- per il restante 50%, a saldo, dietro presentazione di una relazione conclusiva di carattere qualitativo e quantitativo dell'attività svolta, con relativa elencazione delle spese sostenute;

- 2) Per gli interventi di cui al punto c) secondo alinea, dedicati alla qualificazione dell'intervento relazionale a carattere socio-educativo e all'approccio relazionale del counseling genitoriale, è destinata, al Comune di Ferrara sede del Centro per le famiglie, la quota di Euro 5.000,00 che verrà erogata, a saldo,

in una unica soluzione a presentazione del programma di attività e di una relazione conclusiva a carattere qualitativo e quantitativo dell'attività svolta, con relativa elencazione delle spese sostenute.

- 3) Per la valorizzazione sul territorio regionale di nuovi Centri per le famiglie, anche in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale di cui alla lettera b), il contributo complessivo è di Euro 22.500,00.

Atti successivi:

- Relativamente ai precedenti punti 1), 2) e 3) il dirigente regionale competente provvederà con proprio atto formale all'assegnazione e concessione delle risorse, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla successiva liquidazione, salvo il punto 1) in cui la liquidazione sarà contestuale;
-
- Relativamente al punto 4) si provvederà, nel rispetto della Legge regionale 14/2008 e delle deliberazioni di Consiglio Regionale n. 396/2002 e dell'Assemblea legislativa n.265/2009, con proprio successivo atto, alla individuazione delle modalità di accesso ai contributi, alla assegnazione dei finanziamenti, per complessivi Euro 22.500,00, all'assunzione dell'impegno di spesa, nonché alla definizione delle modalità di erogazione della spesa per il riconoscimento di un nuovo Centro per le famiglie attivato sul territorio regionale nell'anno 2009.

All'assunzione degli impegni di spesa a carico dei sopracitati capitoli, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, si provvederà in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche, a valere sul Bilancio di previsione regionale per l'esercizio in cui le stesse matureranno, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalla legislazione contabile vigente.

2.4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA L.R. 2/03

Risorse:

Le risorse programmate al presente punto 2.4 ammontano a complessivi Euro **19.100.000,00** e trovano allocazione in bilancio al capitolo di spesa 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101.

Destinatari:

Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del

vigente Piano sociale e sanitario regionale.

Criteri di ripartizione:

Le risorse regionali saranno ripartite, con arrotondamento all'unità di Euro, sulla base della popolazione residente al 01/01/2009, pesata per fasce di età, secondo lo schema seguente:

- 0 - 17 valore 2
- 18 – 64 valore 1
- > 65 valore 2

In ogni caso la quota spettante a ciascun ambito distrettuale non potrà essere inferiore alla somma delle risorse assegnate nel 2008 per le medesime finalità.

Nell'ambito della somma complessivamente destinata alla costituzione del Fondo sociale locale vengono individuati dei budget minimi di spesa per ciascuna area di bisogno, quantificati sulla base delle percentuali sottoriportate e ripartiti fra le zone, in continuità rispetto alle precedenti programmazioni, secondo i criteri di seguito descritti:

19%	Infanzia e adolescenza	• Popolazione 0-17 residente al 01/01/2009, ad esclusione del Comune di Bologna
8%	Giovani	• 50% sulla base della popolazione 15-54 anni residente al 01/01/2009, assegnando ai Comuni capoluogo valore 1,5 ed agli altri Comuni valore 1; • 50% sulla base degli utenti in carico ai Sert nel 2008
13%	Immigrati stranieri	• popolazione immigrata residente • popolazione immigrata residente in rapporto alla popolazione totale residente nelle singole zone sociali
14%	Povertà ed esclusione sociale	• Popolazione residente al 01/01/2009 ponderata come segue: – 2 per i distretti comprendenti comuni i capoluogo di provincia (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini) – 3 per il Comune di Bologna

Atti successivi:

Il dirigente competente procederà con proprio atto formale:

- all'assegnazione delle risorse sulla base dei criteri sopra riportati, nonché alla contestuale concessione dei finanziamenti assegnati e all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico del pertinente capitolo a valere sul Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario in cui matureranno obbligazioni giuridiche di competenza, subordinatamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante oggetto "Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2009";
- alla liquidazione, in un'unica soluzione, dei contributi regionali a seguito dell'approvazione, da parte dei destinatari, del Programma Attuativo annuale 2010 del Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009-2011 e previa verifica della congruità dei contenuti della programmazione con gli indirizzi regionali di cui alla presente deliberazione.

2.4.1. Le azioni da sviluppare e il monitoraggio

Come affermato al punto 4 dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 265/2009, il Fondo sociale locale è finalizzato a sostenere gli interventi e i servizi gestiti in forma associata dai Comuni sulla base delle priorità di intervento individuate dal Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale e dal Programma Attuativo Annuale.

In coerenza con gli obiettivi indicati nel PSSR 2008-2010, la Regione individua comunque alcune azioni da sviluppare in via prioritaria, che gli ambiti distrettuali dovranno realizzare con le risorse del Fondo sociale locale.

Le azioni da realizzare in via prioritaria si riferiscono alle seguenti aree di bisogno/interventi:

1. Infanzia e adolescenza
2. Giovani
3. Immigrati stranieri
4. Povertà ed esclusione sociale
5. Promozione e sviluppo dello Sportello sociale, in attuazione delle linee guida di cui alla DGR 432/08
6. Sviluppo e consolidamento degli Uffici di piano
7. Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e 10 L.R. 29/97.

Per i punti da 1 a 4, come sopra descritto, sono definite quote minime di spesa da garantire nell'ambito del Fondo sociale locale. E' lasciata all'autonomia degli ambiti distrettuali la quantificazione delle risorse da destinare alle rimanenti azioni, ferma restando la necessità di garantire comunque continuità, efficacia e rispetto dei requisiti minimi definiti dagli indirizzi regionali (DGR 1004/07, DGR 432/08, 1161/2004 e s.m., ecc..)

Lo sviluppo e la realizzazione delle azioni descritte sarà oggetto di monitoraggio

annuale sia attraverso la lettura di indicatori, sia attraverso azioni puntuali di approfondimento qualitativo dello stato di realizzazione nei singoli ambiti distrettuali.

Nel 2009 la Regione ha avviato un'attività di revisione e adeguamento dei sistemi informativi regionali, tesa a renderli più razionali e coerenti con le esigenze della programmazione. Tale azione si svolgerà nel corso del 2010 anche attraverso momenti di confronto e condivisione con referenti del livello territoriale "intermedio" (CTSS) e distrettuale e dovrà concludersi con la definizione di un sistema di indicatori che, ai differenti livelli, consenta di fornire i dati necessari allo svolgimento dell'attività di programmazione e al successivo monitoraggio.

Su tali basi si eserciterà l'azione di verifica e monitoraggio delle azioni di seguito descritte.

Qualora il monitoraggio evidenziasse la mancata realizzazione delle azioni di seguito descritte da parte degli ambiti distrettuali la Regione si riserva la possibilità di operare un ridimensionamento delle risorse regionali destinate al Fondo sociale locale per i successivi esercizi.

2.4.1.1 Responsabilità familiari - Infanzia e adolescenza

Le azioni da sviluppare attraverso il Fondo sociale locale e di seguito descritte rientrano nel "Programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità", così come previsto dal comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 14/08 e attualmente rappresentato all'interno del Piano sociale e sanitario. Esse rafforzano e si integrano con la rete dei servizi e degli interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e adolescenza offerta dai Comuni e, in particolare, con quanto essi già realizzano per garantire un adeguato sistema di promozione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in stretto raccordo con la programmazione provinciale.

Le azioni da realizzare, in coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano sociale e sanitario regionale 2008-2010 e con la L. R. 14/08, sono mirate in particolare allo sviluppo di interventi in tre aree:

1. Promozione del benessere e attivazione del contesto comunitario.

Comprende le iniziative di promozione dell'agio promosse dai servizi, che coinvolgono la comunità, che favoriscono la conoscenza reciproca, la solidarietà e la concreta corresponsabilità, che facilitano il dialogo interculturale e intergenerazionale, che connettono i servizi tra loro e favoriscono la partecipazione dei ragazzi, la loro visibilità, la loro presenza attiva. L'attenzione è sul contesto relazionale ampio che creando legami, opportunità di crescita e identificazione, costituisce fattore protettivo in particolare per la popolazione più debole. Il coinvolgimento riguarda tutti i servizi e interessa il terzo settore e la società in generale.

2. *Prevenzione e sostegno a situazioni di rischio sociale.*

Rientrano in quest'area le azioni di supporto ad una popolazione già individuata come "a rischio" o particolarmente fragile, per evitare evoluzioni negative, per sostenere le competenze e l'autonomia, per intervenire precocemente evitando degenerazioni.

3. *Protezione, cura e riparazione.*

E' l'area delle azioni rivolte alle situazioni di danno conclamato, situazioni in cui è necessario attivare più risorse sia professionali che economiche e maggiore integrazione tra sociale e sanitario per prevenire la reiterazione del danno e favorirne la cura e riparazione.

Il Programma ha lo scopo di omogeneizzare, sviluppare e mettere a sistema l'insieme degli interventi che si realizzano nelle politiche di sostegno alle famiglie e di prevenzione/protezione dell'infanzia e dell'adolescenza anche attraverso percorsi formativi interprofessionali comuni.

Si individua l'area 1., in continuità con la programmazione precedente, come l'area da sviluppare, attraverso le risorse programmate con il presente atto, in connessione con la rete complessiva degli interventi.

Le azioni da sviluppare in relazione alle aree 2 e 3 verranno meglio e successivamente specificate in un Programma dedicato, da approvare con successivo atto della giunta regionale e a cui potranno essere destinate eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul bilancio regionale di previsione 2010.

Nel sottolineare l'importanza di collegare le scelte di programmazione all'analisi dei dati, dei bisogni e delle problematiche di quest'area di lavoro, si ricorda la rilevanza che gli ambiti distrettuali garantiscano la disponibilità dei dati relativi ai minori in carico ai servizi sociali in maniera informatizzata attraverso il sistema informativo regionale SISAM, o un sistema informativo alternativo, così come previsto dalla circolare n. 6 del Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali (PG 2008 – 191819 del 07/08/2008)".

Di seguito si declinano le azioni da sviluppare in relazione alla citata **area 1 - "Promozione del benessere e attivazione del contesto comunitario"**

AZIONI DA SVILUPPARE

- *"Valorizzazione del tempo extrascolastico per lo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo"*

Realizzazione di spazi di aggregazione, e/o di educazione, di forme di educativa di strada o di coinvolgimento di gruppi informali di ragazzi tesi a favorire la socializzazione, l'integrazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle autonomie e delle competenze nel bambino e nel ragazzo, anche in situazione di disagio e/o di disabilità psico-fisica, di interessi multicreativi e multimediali, unitamente alle esperienze mirate a promuovere le potenzialità e le creatività individuali, in vari ambiti di espressione e attraverso modalità e strumenti molteplici.

Le iniziative dei servizi sono finalizzate a favorire la partecipazione anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose, lo sviluppo di processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà, a forme di affiancamento di ragazzi più grandi verso i più piccoli.

- *“Rafforzamento del sistema integrato dei servizi sociali educativi, scolastici e formativi, sanitari, sportivi, culturali, ricreativi”*

Attuazione di servizi e attività in stretto collegamento con la realtà scolastica anche grazie alla figura di sistema per ottimizzare e sviluppare le risorse e le opportunità presenti sul territorio:

- iniziative di prevenzione e di contrasto all'abbandono scolastico, attraverso azioni di orientamento scolastico, di sostegno e di incentivazione al successo formativo, di collegamento tra realtà scolastica e mondo del lavoro;
- la promozione di forme di accoglienza e integrazione sociale e scolastica per tutti i bambini e i ragazzi e in particolare per quelli con difficoltà sul piano psico-fisico o socio-culturale, ivi comprese le attività di educazione interculturale;
- progetti di collaborazione tra scuola e servizi sociali, su elaborazione di protocolli condivisi (ad esempio protocolli provinciali per favorire l'integrazione scolastica dei bambini adottati, o accordi per intervenire preventivamente nelle situazioni di particolare disagio o emarginazione sociale, ecc);
- la promozione e l'educazione, in collaborazione con i servizi sanitari, alla salute nonché agli stili di vita sani, la prevenzione delle dipendenze o di disturbi psichiatrici in adolescenza;
- l'incentivazione di momenti aggregativi extrascolastici con uso di laboratori e spazi anche scolastici;
- la predisposizione di sportelli di ascolto quali forme di counseling scolastico per il miglioramento della vita scolastica, per il sostegno allo sviluppo armonico degli alunni, per la prevenzione del disagio sociale e relazionale in continuità tra mondo della scuola e territorio.

- *“Promozione dei diritti del bambino e dell'adolescente”*

Favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita pubblica, migliorare la qualità della vita nei centri abitati e nei luoghi di relazione, promuovere la cittadinanza attiva per creare senso di appartenenza alla comunità, per accrescere fruibilità e sostenibilità dell'ambiente di vita che sia ispirata al rispetto e all'ascolto dei bambini e degli adolescenti.

Promuovere le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso.

- *“Promozione del benessere delle famiglie con figli”*

Diffusione di informazioni utili ad orientare le famiglie nelle scelte di vita quotidiana insieme alla costruzione di percorsi di accompagnamento per il superamento di fasi, che potrebbero manifestarsi, di particolare criticità. Promozione e sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, delle reti sociali e solidaristiche anche attraverso la realtà scolastica attivando relazioni e sinergie tra famiglie,

promozione di incontri tematici che favoriscano l'incontro e il confronto tra esperienze genitoriali, anche in forma di mutuo aiuto genitoriale e familiare.

2.4.2.2. Giovani

Le azioni da sviluppare sono descritte in relazione agli obiettivi triennali indicati nel PSSR 2008-2010 per l'area di bisogno "Giovani".

- 1) Rispetto all'obiettivo "Organizzare percorsi di contatto specifici per giovani consumatori, adulti di riferimento e persone dipendenti da sostanze legali ed illegali in condizione di marginalità":

AZIONI DA SVILUPPARE

- a. Potenziare gli interventi di informazione e prevenzione dei comportamenti a rischio (uso di sostanze psicoattive, comportamenti sessuali) nei luoghi di vita dei giovani (centri di aggregazione formale ed informale, luoghi del divertimento). Tali interventi si realizzano sia tramite il coordinamento professionale ed operativo tra i servizi sanitari e socio-sanitari pubblici e del privato sociale che con interventi e servizi socio-sanitari dedicati (unità di strada, centri di ascolto ecc.). E' opportuno promuovere la partecipazione attiva dei destinatari degli interventi nella preparazione e realizzazione delle attività (coinvolgimento dei pari).
 - b. Potenziare le attività di riduzione del danno rivolte alle persone dipendenti da sostanze legali ed illegali, sia prevedendo percorsi di integrazione socio-sanitaria, sia organizzando in ogni distretto dei comuni capoluogo unità di strada dedicate.
- 2) Rispetto all'obiettivo "Attivare percorsi di reinserimento socio-lavorativo di persone in trattamento per problemi di abuso/dipendenza":

AZIONI DA SVILUPPARE

- a. Attivare percorsi di avviamento/integrazione lavorativa di soggetti multiproblematici in trattamento, nonché al termine del percorso più strettamente terapeutico/riabilitativo.
- b. Attivare percorsi di reinserimento sociale, di contrasto all'esclusione e di sostegno alla domiciliarità.

2.4.2.3. Immigrati stranieri

Le azioni da sviluppare sono descritte in relazione agli obiettivi triennali indicati nel PSSR 2008-2010 per le aree di bisogno "Immigrati stranieri" ed al Programma 2009-2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (delib. di A.L. 206 del 16 dicembre 2008)

AZIONI DA SVILUPPARE

1) Interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri adulti. Il percorso di apprendimento alla lingua italiana deve essere considerato nell'ambito di un processo più complessivo di conoscenza delle leggi e dei principi di educazione civica italiana, della organizzazione territoriale dei servizi, nonché per rafforzare le competenze dei cittadini stranieri in materia di sicurezza del lavoro.

I corsi dovranno essere strutturati secondo i criteri stabiliti dal quadro comune europeo per le lingue, allegato 1 contenuto nella raccomandazione R(98)6 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17.03.1998, in modo da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire i livelli di conoscenza di seguito indicati:

- a) A1: corso elementare di I° livello, destinato a soggetti privi di elementi conoscitivi della lingua italiana;
- b) A2: corso elementare di II° livello, destinato a soggetti con una competenza linguistica di livello iniziale;
- c) B1: corso intermedio di I° livello, destinato a soggetti con competenza linguistica di livello intermedio.

Nell'ambito di questi interventi, si richiede una particolare attenzione al fabbisogno formativo delle donne straniere e si sottolinea l'opportunità che ciascuna zona definisca anche uno specifico programma (corsi) di "primo apprendimento-alfabetizzazione" rivolto alle persone straniere neo-residenti.

La dimensione dell'intervento dipenderà dall'entità territoriale del fenomeno così come approfondito nel processo di definizione del Piano di Zona.

2. Utilizzo di mediatori interculturali nei servizi, tali da facilitare sia la ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi, e più complessivamente esperienze di mediazione territoriale e di comunità negli ambiti ricreativi, abitativi e lavorativi anche attraverso la attivazione di reti civiche diffuse di mediazione del territorio.

La dimensione dell'intervento dipenderà dall'entità territoriale del fenomeno così come approfondito nel processo di definizione del Piano di Zona.

3. Attività di informazione, orientamento, consulenza in materia di immigrazione straniera ed azioni di contrasto al razzismo e alle discriminazioni. In tal senso si ravvisa la necessità di qualificare e ottimizzare, anche attraverso accordi di natura sovrazonale, la rete degli sportelli specializzati già esistenti nel territorio regionale, individuando nuove forme di collaborazione e raccordo con le attività degli Sportelli sociali secondo le indicazioni previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 432/08 e più complessivamente con il sistema dei servizi di welfare locale.

Occorre inoltre sviluppare azioni educative e promozionali di contrasto alle discriminazioni e procedere alla definizione del sistema locale contro le discriminazioni (nodi di raccordo, nodi antenna) così come indicato dal Protocollo

d'intesa in materia di iniziative regionali contro le discriminazioni sottoscritto il 26 gennaio 2007,; si ravvisa la necessità che venga individuato almeno un nodo di raccordo per ciascuna zona sociale.

4. Ulteriori azioni di particolare interesse da perseguire per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri:

- interventi informativi, di tutela, di accoglienza ed integrazione sociale rivolti a richiedenti asilo, rifugiati ed ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- iniziative pubbliche di informazione e orientamento sui temi connessi all'immigrazione straniera ed allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a promuovere occasioni di reciproco confronto e conoscenza tra cittadini stranieri e italiani;
- promozione e valorizzazione delle diverse ed inedite identità culturali di cui i giovani di origine straniera sono portatori;
- sostegno e confronto con associazioni promosse da cittadini stranieri, e promozione di una effettiva partecipazione dei cittadini stranieri nella definizione delle politiche pubbliche, anche attraverso la realizzazione di percorsi elettivi locali di rappresentanza dei cittadini stranieri, così come indicato dall'art.8 della L.R. 5/04;
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri immigrati;
- interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso scolastico, nonché attività di socializzazione nel tempo libero in raccordo con le istituzioni scolastiche;
- attivazione di servizi di orientamento, mediazione, accompagnamento e supporto all'accesso del mercato immobiliare e di prevenzione e mediazione dei conflitti condominiali, anche attraverso la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali;
- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per permettere una adeguata comprensione ed accesso ai servizi;
- interventi per garantire per i cittadini stranieri adeguate forme di conoscenza e di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalla normativa nazionale ed europea (azioni di informazione, orientamento, consulenza ed assistenza legale);
- promozione delle culture e delle lingue di origine, anche attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua.

2.4.2.4. Povertà ed esclusione sociale

Le azioni da sviluppare sono descritte in relazione agli obiettivi triennali indicati nel PSSR 2008-2010 per l'area di bisogno "Povertà ed esclusione sociale".

AZIONI DA SVILUPPARE

- A. *Sperimentazione di una specifica misura economica a contrasto della povertà.*
L'intervento avrà carattere non assistenziale, sarà limitato nel tempo e si collegherà ad un progetto di sviluppo dell'autonomia dei soggetti adulti e delle famiglie interessate. La misura tenderà ad integrare i redditi inferiori all'importo annuo ISEE di 7.500 euro.
Risponde all'obiettivo di fornire alle persone piena cittadinanza attraverso opportunità per la costruzione di un'esistenza equa e dignitosa, sviluppando dignità ed autostima.
- B. *Individuazione nell'ambito distrettuale di almeno un punto di accesso bassa soglia che assicuri l'erogazione di prestazioni in risposta ad esigenze primarie delle persone (dormitorio, mensa, fornitura beni di prima necessità, igiene...).*
La dimensione del servizio (numero dei punti d'accesso, numero e tipologia delle prestazioni) dipenderà dall'entità territoriale del fenomeno così come emerso dall'analisi dei bisogni effettuata nel corso del processo di definizione del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale.
Risponde all'obiettivo di rimuovere gravi situazioni di esclusione attraverso interventi di emergenza.
- C. *Avviamento di almeno un intervento integrato per l'inserimento o il reinserimento sociale di persone in situazione di esclusione, detenuti ed ex-detenuti e per la popolazione Rom e Sinta.*
L'intervento può rappresentare l'integrazione di varie aree di bisogno (casa, lavoro...) Per esempio: supporto all'inserimento lavorativo, supporto per il reperimento di alloggio, mediazione culturale, formazione, orientamento ai servizi, ecc.
Il numero dei destinatari del progetto dipenderà dall'entità territoriale del fenomeno così come emerso dall'analisi dei bisogni effettuata nel corso del processo di definizione del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale. Risponde all'obiettivo di promuovere interventi di politica integrata rivolti al contrasto di povertà ed esclusione sociale agendo sulle principali aree del disagio sociale (casa, lavoro, integrazione, ecc.)

2.4.2.5. Promozione e sviluppo dello Sportello sociale

In continuità con le indicazioni riportate nella DGR 166/09 si richiamano le azioni da sviluppare in maniera prioritaria a valere sul Fondo sociale locale, per lo sviluppo degli sportelli sociali.

Il monitoraggio puntuale attualmente in corso evidenzia che alcune realtà non hanno ancora provveduto alla istituzione degli sportelli sociali secondo il dettato della DGR 432/08. Si richiede pertanto a tali ambiti territoriali di avviare la costituzione degli Sportelli sociali e di provvedere a realizzare le azioni sotto

descritte entro il 2010.

Nel corso del 2010 si procederà ad un'ulteriore verifica dell'avvio degli sportelli nelle realtà oggi ancora sprovviste.

In generale, le azioni richiamate e da sviluppare in maniera autonoma da parte degli ambiti distrettuali dovranno raccordarsi e realizzarsi in coerenza con le azioni regionali di accompagnamento e sviluppo di una rete regionale di sportelli sociali, secondo ciò che è descritto nella citata delibera e secondo le azioni che la Regione ha già avviato rispetto allo sviluppo di un sistema di rilevazione della domanda espressa agli sportelli.

AZIONI DA SVILUPPARE

a) Azione di apertura sedi/ampliamento apertura sedi esistenti. In particolare:

- apertura di nuove sedi dello sportello sociale nei Comuni dell'ambito distrettuale ancora non coperti dal servizio
- ampliamento dei giorni e degli orari di apertura nelle sedi già esistenti

b) Azioni di sviluppo e di raccordo delle tecnologie a supporto dell'attività degli sportelli sociali. In particolare:

- avvio e costruzione di un portale/database informativo ad uso degli operatori su servizi/interventi/possibili percorsi assistenziali offerti dall'ambito distrettuale. A tal fine è importante la definizione di un ruolo di responsabilità per l'aggiornamento dei dati e l'avvio di una rete operativa locale costituita dai referenti dei servizi in area sociale, sanitaria, scolastica, ecc. e dal privato sociale, per ricostruire e aggiornare la mappa dei servizi offerti.
- avvio della cartella integrata dell'assistito. Questa azione presuppone la presenza di un applicativo di rilevazione degli accessi e si sviluppa attraverso il raccordo tra applicativi che registrano accesso, valutazione e presa in carico e erogazione dei servizi/interventi.
- promozione di accordi/protocolli operativi fra comuni e AUSL per l'accesso alle anagrafi comunali e all'anagrafe sanitaria al fine di consentire la visualizzazione agli operatori degli sportelli dei dati anagrafici di base del singolo e del suo nucleo familiare.

c) Azione di qualificazione del personale assegnato agli sportelli. In particolare

- promozione della continuità lavorativa degli operatori che svolgono attività presso gli sportelli sociali
- azioni di formazione degli operatori

d) Azione di raccordo tra sportelli sociali e sportelli unici distrettuali. In particolare.

- promozione di accordi/protocolli operativi/condivisione di linee guida fra Comuni e AUSL per l'avvio di forme di integrazione funzionale tra gli sportelli sociali e gli sportelli unici distrettuali
- avvio di moduli di formazione comune agli operatori degli sportelli sociali e degli sportelli unici distrettuali

e) Azione di raccordo e coordinamento tra sportelli sociali e sportelli tematici. In particolare:

- azioni di raccordo operativo e organizzativo
- formazione comune operatori

f) Azioni di raccordo tra sportelli sociali e sportelli unici distrettuali. In particolare:

- azioni di raccordo/collegamento operativo tra Comuni dell'ambito distrettuale e Aziende USL per l'avvio dell'integrazione funzionale.

g) Azione di comunicazione sociale e di miglioramento della fruibilità del servizio di sportello sociale, sia attraverso ampliamento modalità di contatto (e-mail, call center ecc.), sia attraverso azioni di rilevazione del gradimento dei cittadini.

2.4.2.6. Sviluppo e consolidamento degli Uffici di piano

Si ricorda che funzioni e requisiti sono stati definiti nella DGR 1004/2007 e in parte richiamati con chiarimenti nella DGR 2128/07 e nella DGR 166/09.

Con il presente atto si richiama però la necessità, fondata sulle segnalazioni fatte dai referenti di ambito distrettuale nelle sedi di confronto con la Regione, che vi sia da parte dei territori un investimento forte su alcuni aspetti dell'organizzazione degli Uffici di Piano. In particolare, in relazione ai sempre più rilevanti compiti assegnati, appare opportuno che:

- a) la struttura dell'ufficio di Piano sia rafforzata in tutti i territori attraverso una maggiore stabilità organizzativa. E' opportuno che sia garantito all'interno dell'ufficio un nucleo di persone con competenze adeguate che dedichino un tempo continuativo all'attività di analisi, studio, elaborazione documenti e report, organizzazione e coordinamento tavoli di confronto, supporto alle attività del Comitato di distretto. Tale gruppo ristretto all'occorrenza potrà avvalersi di competenze specifiche presenti presso i Comuni e presso le AUSL e dovrà rapportarsi con appositi gruppi tecnici integrati e con l'Ufficio di Supporto alla CTSS per la rilevazione dei bisogni e dell'offerta e per l'integrazione professionale e delle attività;
- b) è necessario che sia definito adeguatamente il rapporto tra Ufficio e Azienda AUSL per garantire che rispetto alla funzioni ad esso assegnate, ed in particolare per quelle di programmazione territoriale e di monitoraggio e verifica, l'ufficio si configuri come punto di snodo e collegamento tra i Comuni e il Distretto sanitario. Sull'effettiva presenza dei requisiti sopra richiamati e sulla funzionalità complessiva degli Uffici sarà realizzata l'azione di confronto e di monitoraggio della Regione.

2.4.2.7. Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità di cui agli articoli 9 e 10 della Legge Regionale 29/97.

Per l'intervento "Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità di cui agli articoli 9 e 10 della Legge Regionale 29/97", vengono confermati i criteri e le modalità di accesso già indicati con la DGR 166/09.

Come previsto dalla medesima deliberazione tutti i limiti reddituali e di spesa saranno rivalutati al 31/12, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT, con determinazione del Responsabile del Servizio competente, di cui sarà data successiva comunicazione.

AZIONI DA SVILUPPARE

L'Ente capofila dei piani di zona (Comune o altro Ente capofila dell'ambito distrettuale tra quelli individuati dall'art. 16 della L.R. 2/03) deve garantire su base distrettuale l'erogazione dei contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità artt. 9 e 10 L.R. 29/97, prevedendone l'inserimento nel Programma attuativo annuale distrettuale, al fine di favorirne l'integrazione ed un utilizzo coordinato con gli altri servizi ed interventi del sistema locale di interventi e servizi sociali.

Per bisogni complessi e per favorire l'autonomia personale e la vita indipendente di persone in situazione anche di particolare gravità, i contributi di cui all'articolo 9 e 10 della L.R. 29/97 rappresentano infatti uno degli interventi utilizzabili dai servizi sociali per la formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 328/00 e all'articolo 7, comma 3, della LR 2/03.

I contributi vengono gestiti in ambito distrettuale, secondo i criteri di accesso, le modalità e le procedure indicati nei paragrafi successivi.

L'Ente capofila dei Piani di Zona è assegnatario e responsabile delle risorse destinate ai contributi di cui sopra. E' facoltà dei Comuni individuare nel Programma attuativo annuale distrettuale un altro Soggetto istituzionale per la gestione dei contributi nell'ambito distrettuale.

Per garantire la valutazione finale dei contributi erogati nell'anno a livello regionale, gli Enti assegnatari tramite l'Ufficio di Piano dovranno inviare in Regione i dati relativi alle domande ammissibili e non ammissibili, secondo il tracciato record stabilito dalla Regione (sistema informativo già operativo) e richiesto mediante specifica comunicazione del Servizio competente.

2.5 PIANO PER LO SVILUPPO, LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI.

Risorse programmate:

Le risorse programmate al presente punto 2.5 ammontano a complessivi Euro 15.800.529,00.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, le risorse destinate per l'anno 2009 agli interventi per nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, ammontano complessivamente a Euro **9.500.529,00** e trovano allocazione in bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

- quanto a Euro **6.500.000,00** allocate al capitolo 58435 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi. – Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lett. A) e B) L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e succ. mod.)", afferente alla U.P.B. 1.6.1.3.22510;
- quanto a euro **3.000.529,00** allocate al capitolo 58445 "Assegnazioni alle amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi (L. 8 novembre 2000, n. 328, art.70 l. 23 dicembre 2001, n.448; art.1, commi 1259 e 1260, della legge 7 dicembre 2006, n.296; art.14, comma 2, lett. a) e b), L.R. 10 gennaio 2000, n.1 e successive modifiche) - Mezzi statali", afferente alla UPB 1.6.1.3.22512.

Le risorse destinate alla sperimentazione, gestione e qualificazione di servizi educativi per la prima infanzia, per l'anno 2009, ammontano complessivamente a Euro **6.300.000,00** e trovano allocazione in bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

- quanto a Euro **1.400.000,00** allocate al capitolo 58430 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi innovativi - Mezzi propri della regione (art. 14, comma 4 L.R. 10 gennaio 2000, n.1 e successive modifiche)", afferente alla UPB 1.6.1.2.22100;
- quanto a **Euro 4.700.000,00** allocate al capitolo 58432 "Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali per la gestione , la qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per l'infanzia (L. 8 novembre 2000, n. 328, art.1, commi 1259 e 1260 della legge 7 dicembre 2006 n.296; art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche) – Mezzi statali", afferente alla U.P.B. 1.6.1.2.22101;
- quanto a Euro **200.000,00** allocate al capitolo 75647 "Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per le iniziative di formazione professionale permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e

successive modifiche)” afferente alla U.P.B. 1.6.4.2.25320.

Obiettivi:

Nel rispetto degli obiettivi indicati al punto 5. della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 265 del 24 novembre 2009, il programma è finalizzato a:

- dare attuazione alla Legge 296/2006, art. 1, commi 1259 e 1260 e alla Intesa conclusa in sede di Conferenza unificata il 26 settembre 2007 (art.1 c.1.2. lett.a) Decreto 3 febbraio 2009);
- aumentare l'offerta dei servizi socio-educativi sul territorio regionale al fine di rispondere alle domande delle famiglie e di ridurre le liste d'attesa;
- sostenere e qualificare il funzionamento dei servizi socio-educativi (nidi, servizi integrativi, servizi sperimentali) all'interno di ogni territorio provinciale.

Destinatari:

Le Amministrazioni provinciali.

Criteri di ripartizione e atti successivi:

Con propri atti formali, in attuazione della L.R. 1/2000 e successive modificazioni, si provvederà alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni provinciali, nel rispetto di quanto previsto dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 202/2008, recante "Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011 L.R.10 gennaio 2000, n.1 (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008,n. 1844)”, nonché dall’art. 1, commi 1259-1260 della Legge 296 del 27/12/2006 e dalla Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 26/09/2007(art.1 c.1.2. lett.a) Decreto 3 febbraio 2009).

All'assunzione dei relativi impegni di spesa, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, a carico dei capitoli sopraindicati si provvederà in relazione al maturare delle relative obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario di competenza, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalla legge 350/2003 in relazione all'utilizzo di fondi per spese di investimento finanziate dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso all'indebitamento.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/2108

data 20/11/2009

IN FEDE

Leonida Grisendi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/2108

data 11/12/2009

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'